



**COMUNE DI
DARFO BOARIO TERME**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE
AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE E PER LA DISCIPLINA DELLE
VIDEOCONFERENZE DA REMOTO DELLE SEDUTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE, DELLA GIUNTA COMUNALE,
NONCHÉ DEI VARI ORGANISMI COLLEGIALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/03/2021

INDICE

PARTE I – RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE CONSILIARI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Autorità competente e funzioni
- Art. 3 Autorizzazioni
- Art. 4 Modalità delle riprese audiovisive
- Art. 5 Registrazione e diffusione delle riprese audiovisive

TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY

- Art. 6 Disposizioni in materia di privacy
- Art. 7 Informativa
- Art. 8 Responsabilità
- Art. 9 Titolare e Responsabile del trattamento dati rilevati con le riprese audiovisive

TITOLO III - ARCHIVIAZIONE REGISTRAZIONI E DIRITTO DI ACCESSO

- Art. 10 Archiviazione
- Art. 11 Diritto di accesso

TITOLO IV – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

- Art. 12 Riprese delle sedute consiliari pubbliche effettuate nell’esercizio del diritto di cronaca
- Art. 13 Modalità di esercizio del diritto di cronaca

PARTE II - VIDEOCONFERENZE DA REMOTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLA GIUNTA COMUNALE, NONCHÉ DEI VARI ORGANISMI COLLEGIALI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 14 Oggetto e finalità
- Art. 15 Definizione e modalità della videoconferenza

TITOLO II – SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 16 Modalità di convocazione
- Art. 17 Condizioni per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza
- Art. 18 Criteri e disposizioni per le sedute in videoconferenza

TITOLO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY

- Art. 19 Disposizioni in materia di privacy
- Art. 20 Informativa
- Art. 21 Responsabilità

TITOLO IV – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

- Art. 22 Apertura e chiusura della seduta
- Art. 23 Partecipazione alla seduta
- Art. 24 Interventi nel corso della seduta. Metodologia e regolazione
- Art. 25 Sospensione della seduta per ragioni tecniche

TITOLO V - ARCHIVIAZIONE REGISTRAZIONI E DIRITTO DI ACCESSO

Art. 26 Archiviazione

Art. 27 Diritto di accesso

TITOLO VI – SEDUTE DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Art. 28 Conferenza dei Capigruppo

TITOLO VII – SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE

Art. 29 Riunioni della Giunta Comunale

TITOLO VIII - SEDUTE DELLE COMMISSIONI E DI ALTRI ORGANISMI COLLEGIALI

Art. 30 Riunioni delle Commissioni e di altri organismi collegiali

PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I – NORME DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 31 Norme di rinvio

Art. 32 Entrata in vigore

PARTE I – RIPRESE AUDIO VISIVE DELLE SEDUTE CONSILIARI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, Parte I, disciplina l'attività di ripresa e trasmissione audiovisiva delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, su internet tramite pagina web o su rete televisiva, effettuata direttamente dall'Ente o da altro soggetto esterno preventivamente autorizzato.
2. Il Comune di Darfo Boario Terme attribuisce alla diffusione delle sedute consiliari la funzione di favorire ed ampliare la sfera di partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa dell'Ente, nel rispetto del regolare svolgimento dell'attività consiliare.
3. Il presente Regolamento disciplina l'attività di videoripresa delle sedute consiliari ammessa nelle seguenti forme:
 - a) riprese effettuate direttamente dal Comune;
 - b) riprese effettuate per conto del Comune da soggetti esterni appositamente individuati;
 - c) riprese effettuate per motivi di informazione e cronaca da soggetti esterni appositamente autorizzati.
4. Non sono ammesse altre forme di ripresa.

Art. 2 Autorità competente e funzioni

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è l'autorità competente per le riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e per la relativa diffusione.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale ha il compito di:
 - autorizzare le riprese audiovisive e la diffusione delle stesse da parte di soggetti esterni all'Ente;
 - sospendere o impedire le riprese audiovisive qualora all'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti in seduta segreta ai sensi della normativa vigente e del Regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale;
 - interrompere/sospendere le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari abbiano per oggetto dati particolari e giudiziari o, più in generale, dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato e per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito;
 - disporre la sospensione o l'annullamento delle riprese audiovisive in caso di disordini in aula;
 - vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente Regolamento.
3. I lavori del Consiglio Comunale devono procedere, e non possono essere in alcun caso interrotti, qualora si verificasse un malfunzionamento o la rottura dell'apparecchiatura di ripresa audiovisiva.

Art. 3 Autorizzazioni

1. Le riprese audiovisive e la relativa diffusione delle stesse effettuate direttamente dall'Ente si intendono automaticamente autorizzate, tranne nel caso in cui il Presidente del Consiglio ne disponga il diniego, la sospensione o l'annullamento. Si intendono, altresì, automaticamente

- autorizzate le riprese audiovisive e la relativa diffusione delle stesse effettuate da soggetti esterni per conto del Comune.
2. Oltre ai soggetti interni all'Ente ed ai soggetti esterni di cui al comma precedente, può essere consentita la ripresa delle sedute del Consiglio Comunale ad altri soggetti esterni, per motivi di informazione e cronaca, disciplinata ai successivi art. 12 e 13.
 3. I soggetti che intendano effettuare riprese delle sedute consiliari per motivi di informazione e cronaca devono richiedere preventiva autorizzazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale entro due giorni antecedenti la seduta del Consiglio Comunale, indicando:
 - titolare del trattamento dei dati;
 - nominativo dell'addetto alle riprese;
 - modalità di ripresa;
 - finalità perseguite;
 - modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita, etc.).
 4. E' fatto obbligo ai soggetti esterni di rispettare le norme del presente Regolamento e, per quanto non espresso, la normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento Europeo 2016/679 (c.d. GDPR). Essi rispondono di eventuali violazioni della succitata normativa sia in sede civile che in sede penale.
 5. I soggetti esterni si impegnano a non arrecare disturbo o pregiudizio durante le riprese, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata consentita, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorta rispetto al significato delle opinioni espresse.
 6. Il Presidente del Consiglio Comunale, nel caso in cui venga a conoscenza di violazioni dei principi di completezza e di imparzialità nelle registrazioni e nella diffusione delle stesse da parte del soggetto esterno, dispone la permanente non ammissione alle riprese audiovisive del soggetto che ha commesso la violazione.

Art. 4 Modalità delle riprese audiovisive

1. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale da inquadrare solo lo spazio riservato ai membri del Consiglio Comunale e senza riprendere in primo piano l'immagine di ciascun Consigliere o partecipante alla seduta.
2. Per garantire la diffusione di immagini ed informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese devono interessare unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. A tal proposito, il Presidente del Consiglio deve – in apertura di seduta – richiamare tutti i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta, ad un comportamento consono al ruolo, evitando, nel corso degli interventi, riferimenti a dati personali inutili ed inopportuni, non attinenti alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno. Nel caso in cui i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire non si attengano a tale direttiva, il Presidente del Consiglio Comunale può disporre la sospensione delle videoriprese.

Art. 5 Registrazione e diffusione delle riprese audiovisive

1. Salvo diversa disposizione motivata del Presidente del Consiglio Comunale, la ripresa audiovisiva deve essere integrale ed obiettiva, senza salti di registrazione.
2. Le riprese effettuate durante le sedute consiliari vengono diffuse in diretta e/o in differita, attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Darfo Boario Terme e/o

sulle pagine istituzionali del Comune presenti nelle piattaforme on line e – se autorizzate ai sensi dell’art. 3 – con le modalità di trasmissione indicate nella richiesta di autorizzazione.

TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY

Art. 6 Disposizioni in materia di privacy

1. Fermo quanto previsto dal presente Regolamento, al fine di prevenire l’indebita diffusione dei dati qualificati come “particolari” (ex dati “sensibili”) dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento Europeo n. 679/2016 – GDPR, D.Lgs. n. 101/2018), a tutela della riservatezza dei soggetti oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese video di discussioni contenenti dati che attengono all’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l’adesione a sindacati, nonché i dati relativi alla salute o alla vita e alle abitudini sessuali della persona. Il Presidente del Consiglio Comunale, in tali casi, dispone l’immediata interruzione delle videoriprese.
2. Sono parimenti vietate le riprese audio-video di discussioni contenenti dati qualificati come “giudiziari” ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. Le riprese audio-video di discussioni contenenti dati diversi da quelli “particolari” o “giudiziari” che presentano tuttavia rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati possono essere limitate sulla base di richieste rese dal Sindaco, da qualsiasi partecipante alla seduta consiliare o d’ufficio dal Presidente del Consiglio Comunale.
4. Non sono consentite riprese audiovisive delle pause o delle interruzioni dei lavori consiliari espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 7 Informativa

1. Il Presidente del Consiglio Comunale fornisce preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa la presenza delle telecamere per le riprese audiovisive e la successiva diffusione delle immagini registrate. Ai fini della corretta informazione nei confronti del pubblico, il Presidente del Consiglio Comunale dispone l’affissione nella sala di avvisi, cartelli o contrassegni rilevando che la presenza in aula comporta il consenso espresso e consapevole, anche ai fini dell’informativa prevista dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

Art. 8 Responsabilità

1. Ciascun Consigliere e partecipante alle sedute di Consiglio Comunale è responsabile delle opinioni espresse e delle dichiarazioni rese durante i dibattiti, esonerando da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alla registrazione delle riprese audiovisive e alla loro diffusione.

Art. 9 Titolare e Responsabile del trattamento dati rilevati con le riprese audiovisive

1. Nel rispetto della generale normativa in materia di tutela dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003, Regolamento Europeo n. 679/2016 – GDPR, D.Lgs. n. 101/2018) il Comune di

Darfo Boario Terme è individuato Titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese audiovisive delle sedute consiliari.

2. Il soggetto esterno al Comune cui è eventualmente affidato l'incarico di ripresa audiovisiva e/o la successiva diffusione delle sedute consiliari è individuato quale Responsabile del trattamento.

TITOLO III - ARCHIVIAZIONE REGISTRAZIONI E DIRITTO DI ACCESSO

Art. 10 Archiviazione

1. Le registrazioni delle sedute consiliari restano disponibili sul sito internet istituzionale del Comune o sulle piattaforme on line per un anno al massimo a far data da ciascuna seduta consiliare. Al termine del suddetto periodo le registrazioni vengono archiviate in forma integrale su supporti idonei a cura del personale addetto al servizio Ced del Comune.
2. Decorso due anni dalle videoriprese, ovvero dalla loro pubblicazione on-line, le registrazioni vengono cancellate dal supporto.

Art. 11 Diritto di accesso

1. Decorso il termine indicato al comma 1 dell'art. 10, le riprese delle sedute restano disponibili - su richiesta - alle condizioni previste dalle discipline in materia di accesso.

TITOLO IV – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

Art. 12 Riprese delle sedute consiliari pubbliche effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca

1. La ripresa audiovisiva delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate deve essere previamente autorizzata dal Presidente del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 3, al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.
2. L'autorizzazione è concessa a titolo non oneroso e della circostanza il Presidente del Consiglio Comunale dà comunicazione ai presenti in sala.
3. Per quanto previsto nel presente articolo, ogni responsabilità in ordine alla tutela, al trattamento, alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli "particolari" e "giudiziari" emergenti nelle riprese audio e video rimane nell'unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate, il tutto nel rispetto del Codice di deontologia giornalistica.

Art. 13 Modalità di esercizio del diritto di cronaca

1. La diffusione delle immagini e delle riprese delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base del combinato disposto di cui all'art. 85 del Regolamento 2016/679/UE e degli artt.

136 e ss. Del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali si fa espresso rinvio.

2. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati (il Consiglio Comunale nella persona del Presidente o, eventualmente, anche dei singoli componenti o partecipanti) la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

PARTE II - VIDEOCONFERENZE DA REMOTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLA GIUNTA COMUNALE, NONCHÉ DEI VARI ORGANISMI COLLEGIALI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 14 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, Parte II, disciplina lo svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, nonché dei vari organismi collegiali (ad es. Conferenza dei Capigruppo, Commissioni comunali, ecc.) in caso di emergenze o esigenze particolari quali - a titolo esplicativo - inagibilità della sede comunale, rischi per l'incolumità personale o impossibilità di partecipare alle riunioni da parte di uno o più degli aventi diritto o del Segretario Generale.
2. La decisione in merito allo svolgimento in videoconferenza spetta:
 - al Presidente del Consiglio Comunale, previa consultazione con i Capigruppo consiliari, per la convocazione della Conferenza dei Capigruppo e del Consiglio Comunale;
 - al Sindaco, previa consultazione degli Assessori, per la convocazione della Giunta Comunale;
 - al Presidente dell'organismo collegiale interessato, previa consultazione dei membri.

Art. 15 Definizione e modalità della videoconferenza

1. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio-video compresenti. Non sono pertanto ammesse modalità di partecipazione in modalità di solo audio.
2. Lo svolgimento delle riunioni in videoconferenza può avvenire mediante l'utilizzo di apposite piattaforme a tal fine dedicate, con modalità di accesso fornite agli aventi diritto.
3. Per le riunioni in videoconferenza deve essere garantita la partecipazione di tutti i componenti, compreso il Segretario Generale e gli uffici di supporto, con la possibilità di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, nel rispetto del metodo collegiale tipico dell'organo, assicurando l'esercizio delle prerogative dei partecipanti.

TITOLO II – SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16 Modalità di convocazione

1. La convocazione delle riunioni del Consiglio Comunale, contenente anche l'ordine del giorno della seduta, avviene mediante invio dell'avviso a mezzo posta elettronica certificata (pec) o - per gli Amministratori (Consiglieri e Assessori) che ne fossero sprovvisti - a mezzo posta elettronica. In questo ultimo caso, ciascun Amministratore è tenuto a dare conferma di ricevimento della lettera di convocazione a mezzo mail.
2. In sede di convocazione della seduta in videoconferenza, o comunque in tempo utile, vengono fornite ad ogni partecipante le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo

di una chat con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione o con altre forme di collegamento on line, compresa l'informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento 2016/679 (c.d. GDPR).

3. La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene messa a disposizione dei partecipanti con modalità informatiche.

Art. 17 Condizioni per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza

1. Il collegamento in videoconferenza, ai fini della validità della seduta del Consiglio Comunale, deve essere idoneo a:
 - consentire al Presidente ed al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, di accertare con sicurezza l'identità di coloro che partecipano ed intervengono in videoconferenza;
 - assicurare al Presidente ed al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, di regolare il legittimo e corretto svolgimento dell'adunanza, nonché la possibilità di constatare con chiarezza i voti espressi e proclamare i risultati delle votazioni;
 - consentire al Presidente ed al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, di percepire appieno quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta;
 - consentire a tutti i componenti, nonché agli altri soggetti autorizzati, di partecipare alla discussione ovvero alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 18 Criteri e disposizioni per le sedute in videoconferenza

1. Chi presiede la seduta può garantire la propria presenza fisica nella sala istituzionale che viene indicata di volta in volta nella lettera di convocazione recante l'ordine del giorno; in ogni caso la seduta si considera svolta nel luogo ove si trova il Presidente ovvero chi lo sostituisce; la lettera di convocazione della seduta può prevedere la presenza presso la sede comunale e in collegamento mediante videoconferenza (fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4).
2. Per sale istituzionali si intendono anche le sale attrezzate con strumentazione idonea alla videoconferenza presenti presso la sede dell'Ente.
3. La seduta in videoconferenza è valida anche se eventualmente presieduta da sedi diverse da quelle del Comune, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza, pertanto in tal caso la sede è virtuale; la seduta può anche avvenire eventualmente solo in videoconferenza, senza alcun componente presso la sede del Comune.
4. I partecipanti appositamente convocati alla seduta, il Segretario ed i funzionari di supporto, possono partecipare alla seduta collegandosi in videoconferenza con la sala ove si svolge la riunione da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, ovvero presenziando nelle sale comunali attrezzate con strumentazione idonea.
5. L'utilizzo del sistema di videoconferenza può avvenire tramite strumenti messi a disposizione dall'Ente (qualora disponibili) nelle sale appositamente attrezzate o tramite strumenti di proprietà degli interessati, idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza. A tal fine ogni partecipante, prima della seduta, è tenuto a comunicare formalmente l'indirizzo mail di contatto.
6. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, ovvero in modalità attiva e contemporanea di video e audio, secondo le modalità indicate nel presente regolamento.
7. Per il computo del numero legale (quorum strutturale) si considerano presenti i componenti l'organismo collegiale collegati in videoconferenza come indicato nel precedente comma 5.

8. La pubblicità della seduta, se prevista, può essere garantita mediante la pubblicazione - anche in tempi differiti - della ripresa integrale dei lavori sul sito internet istituzionale del Comune e/o sulle pagine istituzionali del Comune presenti nelle piattaforme on line e/o tramite la collaborazione con emittenti televisive o radiofoniche, oppure assicurando la visione in diretta streaming da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento.

TITOLO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY

Art. 19 Disposizioni in materia di privacy

1. La pubblicità delle sedute del Consiglio Comunale può essere sospesa ovvero chiusa al pubblico collegato in diretta streaming e svolgersi solo in videoconferenza dei suoi componenti (compresi gli Assessori, il Segretario ed i funzionari di supporto) qualora si discuta di questioni personali o si debbano esprimere apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali oggetto di discussione.
2. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "particolari" (ex sensibili) e "giudiziari" ai sensi della normativa in materia di tutela dei dati personali, per assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Presidente deve richiamare i partecipanti alla seduta ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo di evitare di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili ed inopportuni.
3. Le discussioni contenenti dati diversi da quelli "particolari" e "giudiziari" che tuttavia presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dei soggetti interessati possono essere limitate sulla base di richieste rese dal Sindaco, da qualsiasi partecipante alla seduta consiliare o d'ufficio dal Presidente del Consiglio Comunale che dispone la sospensione della pubblicità della seduta ai sensi del comma 1.
4. In caso di seduta segreta, all'atto del collegamento - su richiesta del Presidente - i partecipanti, sotto la loro responsabilità, dichiarano che quanto accade nel corso della seduta non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere e si impegnano a non effettuare alcuna registrazione; tale dichiarazione o ammonimento è inserita nel verbale della seduta.

Art. 20 Informativa

1. Il Presidente del Consiglio Comunale fornisce preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa le modalità di svolgimento della videoconferenza e la successiva diffusione delle registrazioni.

Art. 21 Responsabilità

1. Ciascun partecipante alle riunioni telematiche è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio accesso al sistema di videoconferenza.

TITOLO IV – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 22 Apertura e chiusura della seduta

1. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Presidente, assistito dal Segretario Generale che provvede all'appello dei presenti; viene dato espressamente atto a verbale di ciascun provvedimento adottato nella seduta in modalità di videoconferenza.
2. Il Presidente, dopo l'appello nominale, dichiara valida la seduta con la verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dalla normativa.
3. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.

Art. 23 Partecipazione alla seduta

1. La presenza dei componenti è accertata dal Presidente della seduta, assistito dal Segretario Generale, mediante appello nominale per verificare l'avvenuto collegamento in videoconferenza, e la visione degli stessi dinanzi al proprio dispositivo di collegamento al fine di identificare con certezza audio-visiva i partecipanti alla riunione.
2. La presenza assicurata con le modalità di cui al precedente comma è valida ai fini della percezione del gettone di presenza da parte dei Consiglieri Comunali, nonché dell'eventuale attestazione delle modalità di espletamento del mandato per la fruizione dei permessi per assentarsi dal lavoro.

Art. 24 Interventi nel corso della seduta. Metodologia e regolazione

1. Le modalità di intervento sono definite dal Presidente all'inizio della seduta, esponendo a tutti i presenti in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi.
2. Salvo che al momento in cui il Presidente conferisca la parola, al fine di consentire l'ordinato svolgimento dei lavori, durante ogni riunione, i partecipanti ed i funzionari di supporto assicurano che il proprio microfono sia disattivato. In caso di inosservanza, il Presidente, dopo aver richiamato coloro che se ne rendano autori, può disporre la disattivazione del microfono.
3. Qualora un partecipante intenda chiedere la parola al Presidente, prenota l'intervento dandone comunicazione in forma scritta tramite gli strumenti (preferibilmente a mezzo chat) messi a disposizione dal sistema operativo di videoconferenza, a norma di regolamento.
4. Il Presidente, dopo aver dichiarata aperta l'iscrizione, accorda la parola tenendo conto delle prenotazioni effettuate in forma scritta nei predetti spazi (chat) del sistema di videoconferenza.
5. La votazione avviene per appello nominale dei soli Consiglieri Comunali che risultino collegati in videoconferenza e con voto palese mediante espressa dichiarazione in forma audio-video da parte di ciascun votante. Le votazioni per eventuali dichiarazioni di immediata eseguibilità delle deliberazioni avverranno per acclamazione, ovvero la proposta del Presidente per rendere immediatamente eseguibile gli atti si intende approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti e votanti; su esplicita richiesta anche di uno solo dei votanti, si procederà alla votazione per appello nominale.
6. Al termine di ciascuna votazione il Presidente ne dichiara l'esito.

Art. 25 Sospensione della seduta per ragioni tecniche

1. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta del Consiglio Comunale per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello nominale e secondo le modalità contenute nei precedenti articoli.
2. In caso di persistenza delle anomalie di collegamento, il Presidente dichiara la seduta chiusa trascorsi almeno 15 minuti dalla sua sospensione e – mediante altro mezzo idoneo - comunica a tutti i partecipanti data e ora di aggiornamento dei lavori.

TITOLO VI - ARCHIVIAZIONE REGISTRAZIONI E DIRITTO DI ACCESSO

Art. 26 Archiviazione

1. Le registrazioni delle sedute consiliari tramite videoconferenza restano disponibili sul sito internet istituzionale del Comune e/o sulle piattaforme online per un anno al massimo a far data dallo svolgimento della seduta consiliare. Al termine del suddetto periodo le registrazioni vengono archiviate in forma integrale su supporti idonei a cura del personale addetto al servizio Ced del Comune.
2. Decorso due anni dalle videoriprese, ovvero dalla loro pubblicazione on-line, le registrazioni vengono cancellate dal supporto.

Art. 27 Diritto di accesso

1. Decorso il termine indicato al comma 1 dell'art. 26, le riprese delle sedute restano disponibili - su richiesta - alle condizioni previste dalle discipline in materia di accesso.

TITOLO VI – SEDUTE DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Art. 28 Conferenza dei Capigruppo

1. La convocazione delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo avviene mediante invio dell'avviso a mezzo posta elettronica.
2. Le sedute della Conferenza dei Capigruppo sono segrete e, di norma, non viene redatto alcun verbale.
3. Le sedute della Conferenza dei Capigruppo possono svolgersi in modalità videoconferenza da parte dei componenti, con le modalità previste per le sedute del Consiglio Comunale in quanto compatibili con la segretezza della seduta. Per tale motivo non è prevista la registrazione della videoconferenza.

TITOLO VII – SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE

Art. 29 Riunioni della Giunta Comunale

1. La convocazione delle riunioni della Giunta Comunale avviene mediante invio dell'avviso a mezzo posta elettronica. La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene messa a disposizione dei partecipanti con modalità informatiche.
2. Le sedute della Giunta Comunale sono segrete.
4. Le sedute della Giunta Comunale possono avvenire in modalità videoconferenza da parte dei componenti, con le modalità previste per le sedute del Consiglio Comunale in quanto compatibili con la segretezza della seduta. Per tale motivo non è prevista la registrazione della videoconferenza.
3. Del luogo e della modalità di riunione viene dato atto nel verbale.

TITOLO VIII – SEDUTE DELLE COMMISSIONI E DI ALTRI ORGANISMI COLLEGIALI

Art. 30 Riunioni delle Commissioni e di altri organismi collegiali

1. Le Commissioni e gli altri organismi collegiali dell'Ente possono utilizzare la videoconferenza come modalità di semplificazione dell'attività amministrativa, salvo divieti espressi da fonti normative primarie.
2. Le convocazioni delle riunioni avvengono a mezzo posta elettronica e la documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene messa a disposizione dei partecipanti con modalità informatiche.
3. Le riunioni possono avvenire in videoconferenza da parte dei partecipanti, con le modalità previste per le sedute del Consiglio Comunale in quanto compatibili. Ai lavori delle Commissioni e degli altri organismi collegiali dell'Ente viene data pubblicità, qualora previsto negli specifici regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle riunioni.
4. Del luogo e della modalità di riunione viene dato atto nel verbale.

PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I – NORME DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 31 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali, le norme in materia di accesso, nonché lo Statuto ed i Regolamenti comunali vigenti nelle relative materie, ivi compreso, per le parti attinenti, quello relativo al funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 32 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore, dopo l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, secondo quanto stabilito dall'art. 11 dello Statuto comunale.